



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Provincia di Verona
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Via Palustrella n. 92 – tel. 045/8290221 fax 045/8290276 e-mail
polizia.municipale@comunelupatoto.it

ORDINANZA N. 176 DEL 21 GIU. 2010

Oggetto: istituzione zone a limite di velocità di 30 km/h in deroga alla normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la recente realizzazione nel territorio comunale di zone residenziali ad alta densità abitativa, con conseguente aumento delle strade pubbliche e di utenti che le utilizzano;

PRESO ATTO del fatto che l'aumento della popolazione residente in tali aree comporta un consistente aumento del traffico veicolare e pedonale;

ATTESA l'opportunità di disciplinare detta circolazione secondo criteri di tutela dell'incolumità delle persone fisiche, ritenendo che la diminuzione della velocità consentita ai veicoli sia elemento determinante al raggiungimento dell'obbiettivo;

PRESO ATTO delle caratteristiche strutturali della via Diaz e via Tortelli, che risultano essere strade rettilinee a doppio senso di marcia che permettono uno scorrimento veloce ma pericoloso dei veicoli, sia in direzione centro abitato che in direzione di uscita dal paese;

CONSTATATO che alcuni residenti hanno manifestato legittimamente la volontà di installare lungo la strada alcuni sistemi idonei al rallentamento della velocità;

CONSIDERATO necessario altresì istituire il divieto di sosta lungo alcune vie, che per la loro conformazione rendono necessario consentire la sosta dei veicoli solo su un lato;

VISTI gli articoli 3, 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche;

VISTO l'art.107 del Decreto Legislativo n.267/00;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 159 del 31.05.2010;

ORDINA

L'istituzione della zona con velocità limitata a 30 km/h nelle seguenti aree e vie:

- Via Diaz;
- Via Tortelli;
- Via Baracca;
- Via Ferrarin;
- Via campi Raudi.

L'istituzione di divieto di sosta lungo via Diaz-lato abitazioni- con creazione di stalli di sosta sul lato opposto.

DISPONE

- L'installazione della segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto disposto dalle figure II 13 Art.88, II 14 Art.88, II 74 Art 120, II 92/b Art.122, II 93/b Art.122, II 303 Art.135, II 324 Art.135 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

A norma dell'articolo 3 comma 4° della Legge n 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n.1034/1971 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. Veneto per motivi di incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare i contenuti della presente ordinanza, che verrà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

Il presente provvedimento entrerà in vigore dal momento dell'apposizione della segnaletica stradale verticale.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Dott.ssa Giuliana Rassi

**ALBO PRETORIO
SETTORI TECNICI COMUNALI
ADDETTI AI SERVIZI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
COMANDO STAZIONE CARABINIERI**

**SEDE
SEDE
SEDE
SAN GIOVANNI LUPATOTO**